



UNIONE EUROPEA



REGIONE MOLISE



REPUBBLICA ITALIANA

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE MOLISE
FEASR 2014 – 2020
(Regolamento (CE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013)**

***MISURA 21 – SOTTOMISURA 21.1
SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA
CRISI DA COVID-19***

***TIPOLOGIA DI INTERVENTO 21.1.2
SOSTEGNO PER AZIENDE AGRITURISTICHE, FATTORIE DIDATTICHE E AGRICOLTURA SOCIALE***

***BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE LE NORME PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI***



SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 1 - FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	5
ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	6
ART.3 - MODALITÀ OPERATIVE.....	7
ART. 4 - BENEFICIARI	7
ART. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
ART. 6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
ART. 7 AIUTI DI STATO E CUMULABILITÀ.....	8
ART.8 TIPO DI SOSTEGNO	8
ART. 9 COSTI AMMISSIBILI E CRITERI DI SELEZIONE	9
ART. 10 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO	9
ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	9
ART. 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	10
ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	11
ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO	11
ART. 15 CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI	11
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART. 17 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO.....	12

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 39 ter;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Reg. (Ue) 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte b del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Reg. di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020)
- LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16);
- Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successivi emendamenti;
- LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020);
- Legge 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);
- DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020);
- LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2021);
- DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021);



- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021);
- LEGGE 12 marzo 2021, n. 29, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2021);
- DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 , Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato da ultimo con decisione C(2020) 8742 final del 3/12/2020;

DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale, alle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) ed alla normativa in materia di aiuti di Stato valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate.

BANDO DEMATERIALIZZATO SU PORTALE SIAN: avviso pubblico che prevede la compilazione delle domande di sostegno e pagamento tramite il portale SIAN e il contestuale caricamento della documentazione prevista dal bando, in formato elettronico (zip/rar/pdf), utilizzando le funzionalità disponibili nel portale stesso; i documenti, quindi, devono essere caricati on line nella sezione Documentazione allegata senza alcun invio alla Regione Molise a mezzo PEC.

La trasmissione (il rilascio) della domanda sul sistema SIAN è subordinata alla sottoscrizione digitale della stessa sia da parte del beneficiario, sia del soggetto (CAA o libero professionista) abilitato e incaricato alla compilazione.

Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di concessione del sostegno previsto nella pertinente scheda di Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento. Va presentata nei termini e con le modalità previsti dagli articoli n. 4, 5 e n. 11, utilizzando le procedure informatizzate disponibili nel portale SIAN.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario che ha ricevuto il nulla osta di concessione degli aiuti per ottenere il pagamento/liquidazione dell'aiuto concesso.

FASCICOLO AZIENDALE: per poter accedere agli aiuti il richiedente deve essere censito, con un proprio fascicolo aziendale, nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN costituita ai sensi del DPR 503/1999. Le informazioni contenute nella banca dati SIAN per ciascun soggetto richiedente, pubblico o privato, inserite ed aggiornate a cura del richiedente, secondo le modalità e regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA, sono utilizzate per le procedure istruttorie, le verifiche e controlli relativi. È responsabilità del richiedente aggiornare, tramite il Centro di Assistenza Agricola di sua fiducia ovvero il professionista delegato, il fascicolo aziendale. In caso di incongruenza e/o discordanze con quanto in domanda, farà fede il dato che risulta nel fascicolo aggiornato. Le informazioni contenute nel fascicolo costituiscono l'unica fonte sulla base della quale procedere all'istruttoria. Le procedure informatiche di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento scaricano automaticamente le informazioni dal fascicolo aziendale SIAN: conseguentemente, l'assenza di fascicolo SIAN, in qualsiasi fase del procedimento, comporta l'esclusione della domanda. La validazione ed il controllo delle informazioni contenute nel fascicolo è responsabilità dell'Organismo Pagatore e del Coordinamento che, tramite la validazione, garantiscono la correttezza delle informazioni contenute e la corrispondenza tra quanto dichiarato a fascicolo e quanto riportato nella documentazione a supporto, anche per il tramite di appositi controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC.

FASCICOLO DI DOMANDA: è costituito da tutta la documentazione a supporto della domanda non contenuta nel fascicolo aziendale. L'amministrazione può, in qualsiasi fase del procedimento, richiedere la visione degli originali al fine di controllare la loro corrispondenza con i documenti caricati in fase di compilazione delle domande.

AZIENDA IN ATTIVITA': azienda attiva, quindi in esercizio con regolare SCIA comunale (segnalazione certificata di inizio attività) per le attività di agriturismo/fattoria didattica alla data del 31 gennaio 2020 e alla data di presentazione della domanda di sostegno. Per le aziende agricole attive nel settore sociale, l'esercizio di attività prestate in tale ambito deve essere comprovato da idonea documentazione fiscale riferita ad attività di agricoltura sociale svolta nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Con il presente avviso pubblico, la Regione Molise disciplina l'attuazione relativa agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19”.

L'intervento di sostegno è **rivolto alle aziende agricole che hanno diversificato la loro attività verso servizi di agriturismo, fattorie didattiche e sociali**, intendendo dare risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza della brusca riduzione dei flussi turistici e del perdurare delle condizioni di lock down hanno visto fortemente ridursi i propri fatturati.

L'intervento si colloca nel contesto del Reg. UE 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo “Misure specifiche volte a fornire un sostegno



temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19” - articolo 39 ter.

Il sostegno previsto dalla Misura 21 è **finalizzato a fornire liquidità alle imprese** al fine di consentire una continuità delle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria “una tantum”, contribuendo a salvaguardare gli obiettivi raggiunti nell'ambito delle Focus Area 6A e 6 B e dei fabbisogni 4 e 12 del PSR Molise 2014-2020 attraverso un sostegno che, seppur minimo, potrà contribuire al superamento dell'attuale periodo di pandemia ed alla continuità delle attività aziendali e d'impresa.

Si ritiene che, indipendentemente dalle diverse configurazioni delle attività aziendali dei beneficiari, l'ammontare del sostegno sia, in termini assoluti, di modesta entità. L'applicazione dell'importo massimo previsto dalla misura rappresenta una compensazione parziale della perdita sofferta dai beneficiari nel corso della pandemia che ha costretto, conseguentemente all'emanazione delle normative a livello nazionale e regionale, alla chiusura delle attività per oltre sei mesi, indipendentemente dalla capacità economica dei singoli beneficiari.

ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della versione 10 del PSR 2014/2020 della Regione Molise, in corso di invio e nel quale è stato inserito un nuovo intervento per la misura 21.

La Regione Molise quindi, in relazione a quanto condiviso e/o indicato dalla Commissione Europea, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno. Questo al fine di garantire la salvaguardia degli interessi comunitari, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, **sono consapevoli e accettano**, con la sottoscrizione della domanda stessa, nella quale viene fatta espressa menzione, le seguenti clausole:

- a) di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno **non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante** nei confronti della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla misura in mancanza del quale l'amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso;
- b) di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, **l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme** è in capo al richiedente e che le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione.



ART.3 - MODALITÀ OPERATIVE

In relazione alla natura dematerializzata del bando si precisa che, preventivamente al rilascio della domanda, è necessario che l'impresa richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.

Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema. Per il dettaglio delle procedure da seguire si rinvia ai successivi articoli dedicati alle domande di sostegno e pagamento.

ART. 4 - BENEFICIARI

Possono beneficiare del presente bando pubblico:

- a) aziende agricole iscritte all'elenco regionale degli agriturismi e che esercitano attività agrituristica.
- b) aziende agricole che esercitano attività di fattoria didattica.
- c) aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale.

Per beneficiare del sostegno le aziende agricole (codice ATECO 01) devono risultare:

- 1. iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) del Molise;
- 2. iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale regolarmente validato, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. n. 503/99 e del D.lgs. n. 99/2004;
- 3. non imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

ART. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini della concessione del sostegno le imprese richiedenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 devono:

- 1. risultare attive, quindi in esercizio, con regolare SCIA comunale (segnalazione certificata di inizio attività) alla data del 31 gennaio 2020 e alla data di presentazione della domanda di sostegno;

2. avere esercitato l'attività economica, comprovata da idonea documentazione fiscale, emessa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020¹.

Le imprese richiedenti di cui alla lettera c) devono risultare attive nel settore dell'agricoltura sociale nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, comprovando tale condizione con idonea documentazione fiscale riferita ad attività di agricoltura sociale svolte almeno nel periodo indicato.

Per le aziende che hanno avviato l'attività dopo la data del 31 gennaio 2020 e che hanno subito l'effetto del prolungarsi della pandemia nei mesi autunnali possono essere ammesse laddove sia dimostrata l'avvio dell'attività entro e non oltre il 31 dicembre 2020, attraverso la SCIA o altra documentazione, e forniti elementi documentali che attestino l'effettivo orientamento dell'azienda ad attività di agriturismo, fattoria didattica o fattoria sociale.

ART. 6 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 7 AIUTI DI STATO E CUMULABILITÀ

La Misura 21 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19" è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

Il regime di aiuto è stato registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i.) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

In relazione all'entità del sostegno, ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

ART.8 TIPO DI SOSTEGNO

Il sostegno è concesso in forma di aiuto ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle imprese agricole beneficiarie.

¹È necessario produrre almeno una fattura/ricevuta quietanzata espressamente riferita all'attività dichiarata o i registri IVA pertinenti.

ART. 9 COSTI AMMISSIBILI E CRITERI DI SELEZIONE

Non è previsto il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire un aiuto alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19 e che tali effetti interessano l'intero comparto agrituristico, **non sono stati fissati criteri di selezione.**

ART. 10 IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il presente Avviso pubblico prevede una dotazione finanziaria di **€800.000,00.**

L'importo del sostegno pubblico erogabile, una tantum, sarà concesso nelle modalità seguenti:

1. Aziende agrituristiche caratterizzate dalla presenza di tutte e tre le seguenti attività: pernottamento, ristorazione e vendita diretta dei prodotti. L'importo dell'aiuto è pari a 7.000 euro per azienda;
2. Aziende agrituristiche caratterizzate dalla presenza di due delle tre seguenti attività: pernottamento, ristorazione e vendita diretta dei prodotti. L'importo dell'aiuto è pari a 6.000 euro per azienda.
3. Fattorie didattiche o Fattorie sociali: 6.000 euro per azienda.
4. Aziende agrituristiche caratterizzate esclusivamente o dall'attività di pernottamento, oppure da quella di ristorazione. L'importo dell'aiuto è pari a 5.000 euro per azienda.

L'azienda, attraverso il rilascio della domanda di sostegno, può richiedere uno solo dei premi su elencati sulla base delle proprie caratteristiche aziendali.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente l'aiuto in rapporto all'entità delle risorse disponibili, **fatte salve eventuali futuri modifiche regolamentari che permettano di aumentare la dotazione finanziaria della Misura ed il periodo di approvazione/erogazione dell'aiuto.**

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata sul sistema SIAN entro il termine del **30 aprile 2020.**

La domanda di sostegno deve essere compilata utilizzando la procedura telematica disponibile nel portale SIAN, secondo le modalità operative indicate al precedente articolo 3 del presente bando completa dei seguenti allegati:

1. Allegato A1 Dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilato in tutte le sue parti;
2. per le sole imprese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, SCIA comunale relativa al regolare esercizio delle attività agrituristiche/fattorie didattiche dalla quale risulti che l'impresa era attiva alla data del 31 gennaio 2020 (detta condizione deve sussistere anche alla data di presentazione della domanda);



3. per tutte imprese di cui all'articolo 4, idonea documentazione fiscale riferita ad attività, rispettivamente, agrituristica o di fattoria didattica o di agricoltura sociale, svolte almeno nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (registri IVA, oppure ricevute/fatture emesse ai clienti oppure registro ospiti, ecc.).

Nel caso di aziende che hanno avviato l'attività nel 2020 e che a causa della pandemia non hanno potuto svolgere le proprie attività va fornita idonea documentazione che consenta di verificare l'orientamento dell'azienda ai servizi ed attività su richiamate (ricevute acquisti attrezzi o tecnologie o altri materiali finalizzati allo svolgimento delle attività su richiamate, registro prenotazioni, ecc.).

In sede di compilazione della domanda di sostegno, la suddetta documentazione deve essere caricata in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell'unica voce "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica".

Pertanto non è previsto alcun invio alla Regione Molise a mezzo PEC. Costituisce motivo di irricevibilità della domanda l'assenza anche di uno solo dei documenti elencati in precedenza.

La trasmissione della domanda e dei relativi allegati deve avvenire esclusivamente in formato digitale ("Bando dematerializzato"),

Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

Le domande presentate in difformità da quanto previsto nel presente articolo saranno ritenute irricevibili.

ART. 12 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L'esame istruttorio cui verranno sottoposte le domande si articolerà in quattro fasi:

- a) ricevibilità: questa fase è diretta ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata. L'istruttoria sulla ricevibilità sarà effettuata dal personale individuato dal responsabile di misura. Le domande pervenute in difformità da quanto previsto al precedente articolo 11 saranno dichiarate irricevibili. Nel caso in cui la fase si concluda con esito negativo (irricevibilità) si provvederà a darne comunicazione all'interessato;
- b) ammissibilità:
 - verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando;
 - espletamento dei controlli previsti in materia di Aiuti di Stato e acquisizione dei dati da inserire nell'atto di concessione.
- c) formazione e approvazione dell'elenco degli aventi diritto all'aiuto e dell'eventuale declaratoria di inammissibilità;
- d) pubblicazione sull'albo pretorio on line e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise nonché



sul canale bandi del sito istituzionale degli elenchi cui al precedente punto e dei relativi atti di approvazione.

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Una volta ricevuta la concessione di ammissibilità della domanda di sostegno, con indicato l'importo del sostegno concesso, il beneficiario può presentare la domanda di pagamento sul sistema SIAN in modalità "dematerializzata", secondo le procedure previste dal sistema stesso.

Le domande di pagamento devono essere presentate sul SIAN entro il 25 maggio 2021, pena la revoca dell'aiuto concesso.

ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Le domande di pagamento presentate entro il termine di cui all'art. 13 sono liquidate dall'organismo pagatore AGEA **previa verifica da parte dell'ufficio istruttore regionale dell'assenza di doppio finanziamento**, nonché della verifica dei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto non previste nel presente bando, si rinvia allo specifico documento "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento" del PSR Molise 2014-2020, approvato con Determinazione del Direttore di Area n. 135 del 15-12-2015, con il quale sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento e alla gestione delle domande di aiuto.

ART. 15 CONTROLLI, REVOCHE E SANZIONI

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni emanate con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 281 del 10-11-2017 avente per oggetto: "PSR-MOLISE 2014/2020. *Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali*", a cui si rimanda per le violazioni di carattere generale.



In ogni caso si dà luogo alla revoca del contributo assentito in presenza di violazioni di impegni essenziali. Si configurano come violazioni degli impegni essenziali che comportano l'esclusione dall'aiuto:

- falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- negazione esplicita e non giustificata all'accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari eventualmente incaricati dell'attività di ispezione e controllo.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art.35 del Reg.(UE)n.640/2014.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti per la partecipazione al presente avviso, saranno raccolti e trattati ai fini del relativo procedimento istruttorio secondo le modalità e per le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679.

ART. 17 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 incarica, per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura, il Dirigente del "*Servizio economia del territorio, attività integrative infrastrutture rurali e servizi alle imprese*" Responsabile di misura che provvederà ad individuare il Responsabile del procedimento.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail adgpsr@regione.molise.it entro e non oltre il **15 aprile 2021** con risposta attesa entro il **20 aprile 2020**.

Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della Pubblica Amministrazione non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla quella scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.